



Briona
Via G. Solaroli, 11

Caltignaga
Via Roma, 16

Fara Novarese
Piazza Libertà, 16



Unione novarese 2000
Briona * Caltignaga * Fara Novarese

UNIONE NOVARESE 2000

Briona - Caltignaga - Fara Novarese

Provincia di Novara

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA

INTEGRATIVA PER IL PERSONALE

DELLA POLIZIA LOCALE

DELL'UNIONE NOVARESE 2000

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del

INDICE

Art.	1 -	AMBITO DI APPLICAZIONE
Art.	2 -	DESTINATARI
Art.	3 -	FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art.	4 -	FINANZIAMENTO
Art.	5 -	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Art.	6 -	CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE
Art.	7 -	CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE
Art.	8 -	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO
Art.	9 -	COMMISSIONE TECNICA
Art.	10 -	COMPOSIZIONE DELLA C.T.
Art.	11 -	ORGANIZZAZIONE E DURATA DELLA C.T.
Art.	12 -	FUNZIONI E ADEMPIMENTI DELLA C.T.
Art.	13 -	ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA
Art.	14 -	NORME FINALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di previdenza integrativa a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale di cui all'art. 208, comma 4, d.lgs. n. 285/1992.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000, a tempo indeterminato non amministrativi, con le seguenti precisazioni:

- a) la previdenza integrativa decorre dal 01.01.2012 o dalla data di assunzione se successiva;
- b) i nuovi assunti dovranno aver superato positivamente il periodo di prova;
- c) il beneficio opera a favore del personale di ruolo in servizio al 01.01.2012;
- d) i periodi di servizio inferiori ad un anno si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio, le frazioni di mese superiori a 15 gg si computano come un mese intero, quelle inferiori non sono computate.
- e) l'iscrizione al fondo e' facoltativa, l'adesione del dipendente dovrà avere una durata minima sufficiente a garantire un riscontro economico per lo stesso, evitando la perdita di somme per l'Ente.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 5, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali e di assistenza complementare del richiamato art. 208, e saranno, pertanto, impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa ed assistenza complementare.

2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari, postali o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, Fondi Pensioni Individuale, Piani Pensione Individuali, assicurazioni sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge, comportanti prestazioni previdenziali consistenti in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale al verificarsi del pensionamento o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nella P.M. del Comune, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale scelto.

3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta dell'Unione sulla destinazione delle somme ex art. 208, d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.

2. Il fondo, sussistendone le condizioni, potrà altresì essere eventualmente finanziato in coerenza con altre disposizioni di legge, contributi, sanzioni amministrative pecuniarie, sovvenzioni di Enti e donazioni di privati.

3. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393, d.P.R. n. 495/1992.

4. Il Comando di Polizia Locale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

- Capitale garantito;
- Rendimento minimo annuo garantito.

2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Locale, il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:

- Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- Riscattare la propria posizione individuale.

2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'obbligo dell'ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato, senza alcun onere per l'Ente.

2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Qualora fosse istituito un fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

Art.9 – COMMISSIONE TECNICA

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal CCNL del personale di Regioni ed EE.LL. del 22/01/2004, Titolo III (disciplina del rapporto di lavoro), Capo III (DISPOSIZIONI PER L'AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE), art. 17, ed in conformità da quanto previsto dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000 e dall'art. 11, L. n. 300/1970, è istituita la Commissione Tecnica (nel seguito "C.T.") per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.

Art. 10 – COMPOSIZIONE DELLA C.T.

1. La C.T. è formata:

- dal Responsabile del Servizio di Polizia, che la presiede;
- da due componenti individuati, per mezzo di votazione palese a cui è ammesso il personale destinatario del presente Regolamento, tra i funzionari ed agenti di Polizia.

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE E DURATA DELLA C.T.

1. La C.T. è convocata dal Presidente, il quale nella prima seduta nomina al suo interno il vice presidente ed il segretario, il quale cura la verbalizzazione delle sedute.

2. La partecipazione ai lavori della C.T. non dà diritto a compensi economici.

3. Le sedute della C.T. si svolgono presso la sede della Polizia locale e sono aperte al personale destinatario del presente Regolamento, nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy*.

4. La C.T. dura in carica quattro anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti.

5. In caso di cessazione di un Commissario per qualsiasi motivo, comprese le dimissioni volontarie, si procede a nuova votazione e la durata del mandato coincide con quella del Consigliere cessato, salva, in tal caso, l'immediata rieleggibilità del subentrante.

Art. 12 – FUNZIONI E ADEMPIMENTI DELLA C.T.

1. La C.T. ha funzioni propositive, di vigilanza e verifica. In particolare:

a) collabora alla predisposizione del capitolato per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo, per le finalità di cui all'art. 3 e fornisce parere obbligatorio sul

medesimo;

b) vigila sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali; a tal fine riceve annualmente una relazione tecnica di rendicontazione contabile dal gestore del fondo.

2. La relazione annuale di cui al comma precedente è resa nota al personale interessato e presentata alla Giunta per la formale approvazione.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2012.

2. Ove le procedure di individuazione del contraente non vengano svolte entro il termine del 31/12/2012, le somme stanziare saranno comunque accantonate per essere versate nel fondo previdenziale non appena esso sia attivato.

Art. 14 – NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente abrogate in caso di entrata in vigore di norme di legge o regolamento incompatibili.

3. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono rilevanti in materia di c.d. contenimento della spesa per il personale.